



ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE

N. 21 DEL 15/04/2020

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19.
REVOCA ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N. 17 DEL 18/03/2020.
DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO PARZIALE DEL MERCATO DEL GIOVEDÌ
IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N.
43 DEL 13 APRILE 2020.**

PREMESSO che con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATI:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l'articolo 3;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministeri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 21.03.2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
- l'ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Interno del 22.03.2020;



- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;

VISTO, da ultimo, il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 43 del 13 Aprile 2020 ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.” e, in particolare, il punto 11 che stabilisce “che i mercati settimanali siano consentiti esclusivamente garantendo specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti anche attraverso l’utilizzo di transenne e comunque sempre alla presenza della polizia locale che deve limitarne l’accesso ad un singolo componente per nucleo familiare, salvo comprovati motivi che richiedano l’accompagnamento.”

VISTA la lettera della Prefettura di Torino – Ufficio Territoriale del Governo in data 03/03/2020, prot. n. 39573 del 04/03/2020, registrata al protocollo dell’Ente al n. 0002332 del 04/03/2020, con cui è stata trasmessa la nota del Ministero dell’Interno n. 15350/117(2)Uff III – Prot. Civ, prot. n. 13132 del 02/03/2020, con la quale si sottolinea l’opportunità che i provvedimenti contingibili e urgenti adottati dal Sindaco, sia ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 267/00 che in base all’art. 50 del medesimo D.Lgs., siano preventivamente condivisi con le Prefetture territorialmente competenti;

RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze contingibili ed urgenti:

- n. 14 del 11/03/2020 con la quale è stata disposta, relativamente al mercato settimanale del giovedì, la sospensione delle attività di commercio di generi extralimentari su area pubblica e le operazioni di spunta dall’11 Marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020;
- n. 18 del 17/03/2020 con la quale è stata disposta, relativamente al mercato settimanale del giovedì, la sospensione dello svolgimento del mercato settimanale del giovedì del Comune di Vigone dalla data del 17 marzo e fino alla revoca dell’ordinanza;

VISTO l’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 10 aprile 2020 che consente lo svolgimento dei mercati unicamente per le attività di vendita di soli generi alimentari;

CONSIDERATO che il punto 11 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 13 aprile 2020 consente lo svolgimento dei mercati settimanali subordinandoli all’adozione e messa in opera di specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti;

VISTA la necessità di garantire la distanza di sicurezza interpersonale;

VALUTATE le soluzioni tecniche possibili, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità;

PRESO ATTO che il numero di concessionari di posteggio di generi alimentari legittimati a operare compresi i produttori agricoli, in Piazza Cardinal Boetto risulta essere di n. 22, in Piazza Vittorio Emanuele di n. 2 e in Piazza San Rocco di n. 2 per un totale di 26 operatori;

- VISTO il piano di sicurezza – indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l’installazione e la gestione del mercato su area pubblica con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi predisposto dall’arch. Claudio Bertone in data 02/05/2016 e approvato dal Comune di Vigone con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 29/06/2016;



DATO ATTO che il Responsabile dell'Area Vigilanza, il Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. e il Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica e Edilizia Privata hanno ritenuto il Piano di Sicurezza di rispetto delle indicazioni tecniche di Prevenzione Incendi per l'installazione e la gestione di mercato su area pubblica approvato con delibera Consiglio Comunale n.25/2016 e successiva modifica, compatibile con la nuova e provvisoria disposizione dei banchi disposta in quanto diminuisce la presenza di persone, il numero di operatori presenti con i propri banchi e ne sono mantenute le vie di fuga originariamente previste, in ottemperanza alla normativa emanata per la prevenzione del contagio da COVID-19 e in particolare al Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 43 del 13 Aprile 2020, prevedendo le seguenti prescrizioni al fine di consentire la ripresa del mercato settimanale del giovedì:

- i posteggi n. 23 e n. 36 siti in P.zza Vittorio Emanuele e i posteggi n. P5 e n. 35 siti in Piazza San Rocco vengono collocati in P.zza Cardinal Boetto;
- la collocazione degli altri posteggi rimane invariata, compatibilmente all'esigenza di sicurezza misure COVID-19 o viabilità;
- delimitare la Piazza Cardinal Boetto mediante transenne;
- la creazione di due varchi presidiati di afflusso e di deflusso ad opera del personale della polizia locale, dalla Federazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari Onlus - Distaccamento di Giaveno, Volontari Civici della Protezione Civile e Volontari Civici, collocati nei punti indicati nella planimetria allegata;
- il numero dei clienti che può essere contemporaneamente presente all'interno dell'area mercatale così delimitata deve essere non superiore a 40 persone, pari circa il doppio delle postazioni di vendita;
- sia consentito l'accesso di un solo componente per nucleo familiare, salvo comprovati motivi che richiedono l'accompagnamento;
- sia mantenuto sempre un adeguato spazio per l'attesa dei clienti a distanza di almeno un metro l'uno dall'altro;
- i clienti dovranno essere serviti uno solo per volta, sempre nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- tutti gli operatori del mercato presenti dovranno indossare mascherine e guanti di protezione. Si raccomanda la sostituzione frequente dei guanti;
- per ogni banco di vendita si raccomanda l'individuazione di un unico soggetto che si dedicherà esclusivamente al maneggio del denaro;
- le operazioni di spunta non vengono effettuate;
- i clienti che intendono accedere al mercato dovranno essere provvisti di mascherine.
- chiusura del mercato fino a cessata emergenza, qualora venisse riscontrata una difforme gestione dell'area di mercato che determina assembramenti o il mancato rispetto della distanza interpersonale;

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante il "Codice della protezione civile", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018 ed entrato in vigore il 6 febbraio 2018;

CONSIDERATO che la suddetta normativa prevede, tra l'altro, all'art. 12, competenze del Comune ed attribuzioni del Sindaco in materia di protezione civile;

RICHIAMATO l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel



rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e che tali provvedimenti devono essere preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione e domanda ad un apposito decreto ministeriale le definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;

VISTO il decreto Ministero dell'Interno 05/08/2008 che definisce l'incolumità pubblica "l'integrità fisica della popolazione" e sicurezza urbana "un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

DATO ATTO che con nota prot. n. 0003353 del 15 aprile 2020 è stata effettuata alla Prefettura di Torino la comunicazione preventiva prevista dall'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

- 1) la revoca della propria precedente ordinanza contingibile e urgente n. 18 del 17 marzo 2020;
- 2) la ripresa del mercato settimanale del giovedì a decorrere dal 16 Aprile 2020 e fino a revoca della presente ordinanza per la sola vendita dei generi alimentari e con le seguenti prescrizioni:
 - i posteggi n. 23 e n. 36 siti in P.zza Vittorio Emanuele e i posteggi n. P5 e n. 35 siti in Piazza San Rocco vengono collocati in P.zza Cardinal Boetto;
 - la collocazione degli altri posteggi rimane invariata, compatibilmente all'esigenza di sicurezza misure COVID-19 o viabilità;
 - delimitare la Piazza Cardinal Boetto mediante transenne;
 - orario accesso al mercato: 7,30 – 13,00
 - la creazione di due varchi presidiati di afflusso e di deflusso ad opera del personale della polizia locale, dalla Federazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari Onlus - Distaccamento di Giaveno, Volontari Civici della Protezione Civile e Volontari Civici, collocati nei punti indicati nella planimetria allegata;
 - il numero dei clienti che può essere contemporaneamente presente all'interno dell'area mercatale così delimitata deve essere non superiore a 40 persone, pari circa il doppio delle postazioni di vendita;
 - sia consentito l'accesso di un solo componente per nucleo familiare, salvo comprovati motivi che richiedono l'accompagnamento;
 - sia mantenuto sempre un adeguato spazio per l'attesa dei clienti a distanza di almeno un metro l'uno dall'altro;
 - i clienti dovranno essere serviti uno solo per volta, sempre nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
 - tutti gli operatori del mercato presenti dovranno indossare mascherine e guanti di protezione. Si raccomanda la sostituzione frequente dei guanti;
 - per ogni banco di vendita si raccomanda l'individuazione di un unico soggetto che si dedicherà esclusivamente al maneggio del denaro;
 - le operazioni di spunta non vengono effettuate;



- chiusura del mercato fino a cessata emergenza, qualora venisse riscontrata una difforme gestione dell'area di mercato che determina assembramenti o il mancato rispetto della distanza interpersonale;
 - i clienti che intendono accedere al mercato dovranno essere provvisti di mascherine;
 - la presenza dei volontari della Croce Rossa Italiana per effettuare la misurazione della temperatura; a seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C è vietato l'ingresso all'area mercatale e vige l'obbligo di rientro immediato alla propria residenza o dimora abituale, di contattare il proprio medico curante e di limitare al massimo i contatti (punto 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 43 del 13 Aprile 2020).
- 3) la sospensione delle **operazioni di spunta** relativa al commercio su area pubblica sui mercati cittadini dalla data odierna e fino a revoca della presente ordinanza;

DEMANDA

- agli Agenti ed Ufficiali di Polizia Municipale e agli Agenti ed Ufficiali delle altre Forze di Polizia di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento;

AVVERTE

- che l'inosservanza alla presente ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori alla competente autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

SI COMUNICHI

- mediante pubblicazione all'Albo Pretorio informatico dell'ente;
- al Comando Polizia Locale e alla Stazione Carabinieri di Vigone;

AVVERTE

- che, ai sensi della legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia Privata Urbanistica arch. Silvia Ruata;
- che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 07/08/1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. il presente provvedimento è impugnabile con ricorso gerarchico avanti al Prefetto di Torino entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notifica, con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari (art. 29 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104) ovvero, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine (art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).

Vigone, 15 Aprile 2020

IL SINDACO
Cav. Luciano ABATE

Documento firmato digitalmente a norma dell'art. 21 del D.Lgs. 82/05